

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'AMMISSIONE AL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE TRIENNIO 2025-2028 DELLA REGIONE BASILICATA DI CUI AL D.LGS. n. 368/99 e s.m.i.

Art. 1 - Contingente

1. Nella Regione Basilicata è indetto pubblico Concorso, per esami, per l'ammissione al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale 2025/2028 di n. **12** (dodici) laureati in medicina e chirurgia in possesso dei requisiti di cui all'articolo successivo.

Art. 2 - Requisiti di ammissione

1. Per l'ammissione al concorso il candidato deve soddisfare uno dei seguenti requisiti:
 - a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
 - b) essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o essere cittadino non UE equiparato;
 - c) essere cittadino non avente la cittadinanza di uno Stato membro in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente (entrambi in corso di validità), essendo familiare di un cittadino di uno Stato membro (art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e smi);
 - d) essere cittadino dei paesi terzi con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità (art. 38, comma 3bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e smi);
 - e) essere cittadino dei paesi terzi titolare dello status di rifugiato in corso di validità (art. 38, comma 3bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e smi);
 - f) essere cittadino dei paesi terzi titolare dello status di protezione sussidiaria in corso di validità (art. 38, comma 3bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e smi).
2. Per l'ammissione al concorso, il candidato che soddisfa uno dei requisiti di cui al punto 1, deve essere in possesso:
 - a) del diploma di laurea in medicina e chirurgia;

per l'ammissione al Corso triennale di formazione deve, altresì, essere in possesso:

 - b) dell'abilitazione all'esercizio della professione in Italia;
 - c) dell'iscrizione all'albo dei medici chirurghi di un ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana.
3. Il requisito di cui al comma 1 del presente articolo deve essere posseduto dal candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso come previsto dall'art. 5 del Decreto Ministeriale del 7 marzo 2006 e ss.mm.ii.
4. Il requisito di cui al comma 2, lettera a) deve essere posseduto dal candidato entro il giorno antecedente la data del concorso. I requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c) devono essere posseduti, pena la non ammissione al corso stesso, entro l'inizio ufficiale del corso previsto **entro il mese di dicembre 2025**. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo

di regolarizzare il requisito descritto al comma 2 lett. c), prima della data di inizio ufficiale del Corso.

Art. 3 - Domande e termini di presentazione

1. La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo lo schema **Allegato A1** al presente bando, deve essere inviata, a pena di irricevibilità, **entro il termine perentorio di 30 giorni, decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie Speciale “Concorsi ed Esami”** e deve essere trasmessa esclusivamente, pena la non ammissione al concorso:
 - a mezzo posta elettronica certificata PEC secondo le disposizioni vigenti, al seguente indirizzo ufficio.personale.ssr@cert.regione.basilicata.it indicando nell'oggetto della mail: **“Domanda di ammissione al concorso per il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale – 2025-2028”**.
2. È ammessa la trasmissione di una sola domanda per ciascuna PEC.
3. **Non saranno ammessi al concorso coloro che hanno inviato la domanda prima della pubblicazione dell'estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana** e coloro che hanno inviato la domanda oltre il termine di scadenza sopra indicato. La data di invio della domanda è comprovata dalla data della ricevuta di accettazione, se inviata a mezzo PEC.
4. Non possono essere prodotte domande per più Regioni o per una Regione e una Provincia Autonoma, pena esclusione dal concorso o dal corso, anche qualora la circostanza venisse appurata successivamente l'inizio dello stesso.
5. Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, **a pena di inammissibilità della domanda**:
 - a) il proprio cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale;
 - b) il luogo di residenza;
 - c) di essere in possesso della cittadinanza italiana; o di essere in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; o di essere cittadino non UE equiparato; o di essere cittadino dei paesi terzi, in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente (entrambi in corso di validità) essendo familiare di un cittadino dell'Unione Europea; o di essere cittadino dei paesi terzi, titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, in corso di validità; o di essere cittadino dei paesi terzi, titolare dello status di rifugiato, in corso di validità; o di essere cittadino dei paesi terzi, titolare dello status di protezione sussidiaria, in corso di validità;
 - d) di essere / non essere in possesso di un diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito in Italia oppure in un Paese comunitario oppure in un Paese non comunitario, indicando l'Università che lo ha rilasciato, il giorno, il mese e l'anno in cui è stato conseguito nonché la votazione finale espressa su base 100 o 110. I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione Europea o da un Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato riconosciuto con provvedimento del competente Ministero della Salute, ovvero sia stata attivata la predetta procedura di riconoscimento. In tal caso il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso;

- e) di essere / non essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale in Italia, indicando, in caso di risposta affermativa, l'Università presso cui è stata conseguita, il giorno, il mese e l'anno di conseguimento, ovvero la sessione di espletamento dell'esame, ovvero di essere in possesso di laurea abilitante ai sensi della L. 27/2020, indicando la data del conseguimento;
- f) di essere / non essere iscritto ad un albo professionale dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana, indicando, in caso di risposta affermativa, la provincia di iscrizione, fatto salvo quanto innanzi disposto dal comma 4, del precedente articolo 2, nell'ipotesi di iscrizione in corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
- g) di non avere presentato domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione specifica in medicina generale in altra Regione o Provincia Autonoma;
- h) di essere / non essere iscritto a corsi di specializzazione in medicina e chirurgia o a dottorati di ricerca (*se si specificare quale*);
- i) di essere/non essere dipendente di ente pubblico o privato (*nel caso dovesse ricorrere tale condizione, è tenuto a segnalarlo al momento della presentazione della domanda*);
- j) di essere a conoscenza:
- che il requisito di cui alla lettera d) deve essere posseduto dal candidato entro il giorno antecedente la data del concorso. A tal fine i candidati non in possesso del diploma di laurea al momento della presentazione della domanda, dovranno trasmettere/consegnare, entro il giorno fissato per la data del concorso, ***apposita dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, contenente il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, l'Università che lo ha rilasciato, il giorno, il mese e l'anno in cui è stato conseguito e la votazione ottenuta, pena il non inserimento nella graduatoria unica regionale e la conseguente non ammissione al corso stesso;***
 - che i requisiti di cui alle lett. e) ed f) devono essere posseduti alla data di inizio ufficiale del corso (*qualora il candidato dichiari di non essere in possesso dell'abilitazione e/o iscrizione all'ordine*), ***pena la non ammissione al corso e che il possesso del requisito di cui alla lettera f) deve essere mantenuto per tutta la durata dello stesso;***
6. La domanda deve essere sottoscritta dal candidato **a pena di nullità della stessa**. La firma **non** dovrà essere autenticata.
7. Alla domanda dovrà essere allegata una copia in carta semplice di un documento di identità in corso di validità, pena la non ammissione al Concorso. I candidati **non** dovranno allegare alla domanda alcuna documentazione comprovante le suddette dichiarazioni riferite a titoli conseguiti in Italia. Nel caso di titoli conseguiti all'estero, questi devono essere riconosciuti equiparati all'analogo titolo di studio acquisito in Italia, secondo la normativa vigente. L'amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in domanda, riservandosi la possibilità di richiedere la documentazione relativa ai titoli conseguiti presso struttura estera.
8. **a)** I candidati portatori di handicap di cui alla L. n. 104/92 dovranno specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali condizioni sopraggiunte rilevanti ai fini dell'organizzazione della prova di concorso. Il candidato dovrà fornire, entro i termini che verranno comunicati dalla Regione Basilicata, tramite PEC valida certificazione di invalidità (L. n. 104/92) (*rilasciata dalla Commissione Medica competente per territorio comprovante il tipo di invalidità e/o il grado di handicap riconosciuto*);

b) I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla L. n. 170/2010 e s.m.i., dovranno comunicare, alla Regione Basilicata tramite PEC, tempestivamente la certificazione diagnostica di DSA (L. n. 170/2010 e s.m.i.) e quali tra le seguenti misure compensative utilizzare durante lo svolgimento della prova:

- tempo aggiuntivo del 30%;

- calcolatrice non programmabile e non scientifica (da procurarsi a cura del candidato).

9. Il candidato deve indicare nella domanda l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (nominativa personale e inequivocabilmente riconducibile alla propria persona) che, per tutta la durata della presente procedura selettiva e del corso costituirà domicilio digitale presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al concorso. Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, anche digitale, o recapito che si verifichino successivamente alla presentazione della domanda, e prima della data individuata per la prova di concorso, al seguente indirizzo PEC ufficio.personale.ssr@cert.regione.basilicata.it precisando il seguente riferimento: "Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale triennio 2025/2028".
10. L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande o di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del candidato oppure mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi indicati nella domanda, né per eventuali disguidi informatici o postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
11. Tutte le informazioni sul concorso (in particolare quelle relative all'elenco degli ammessi di convocazione a sedi giorno ed ora di svolgimento della prova) e sul corso di formazione sono reperibili sul sito internet della Regione Basilicata presente al link www.regione.basilicata.it nella sezione "Avvisi e Bandi" oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e presso gli Ordini provinciali dei Medici e Chirurghi della Basilicata.
La mancata consultazione da parte del candidato della propria PEC o del sito internet www.regione.basilicata.it esonera l'amministrazione da qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata conoscenza da parte del candidato di quanto comunicato dall'amministrazione.
12. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni per l'ipotesi di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal concorrente, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 4 - Posta Elettronica Certificata

1. Il candidato, come disposto dal comma 7, art. 16 del D.L. 185/2008 convertito con Legge n. 2/2009, per tutta la durata della presente procedura selettiva e del corso dovrà necessariamente avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attivo, personale, obbligatoriamente riconducibile univocamente alla propria persona, rilasciato da gestore ufficiale riconosciuto che costituirà, ai sensi del comma 4, art. 3bis del D.Lgs. n. 82/2005 il proprio domicilio digitale
2. Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, anche digitale, o recapito che si verifichino successivamente alla presentazione della domanda.

3. La mancata consultazione da parte del candidato della propria PEC esonera l'amministrazione da qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata conoscenza da parte del candidato di quanto ivi ricevuto.

Art. 5 - Tutela dati personali

1. I dati personali relativi ai candidati saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione Dati GDPR 2016/579 e delle disposizioni nazionali in materia, in particolare il Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018.
2. A tal proposito il candidato dovrà dichiarare nella domanda di aver preso visione dell'informativa **Allegato B)** al presente bando, relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016.
3. Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati presso la Regione Basilicata esclusivamente per le finalità di gestione del concorso e del corso di formazione. Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Le informazioni relative ai dati personali potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche ed ai soggetti direttamente interessati allo svolgimento del concorso, del corso o alla posizione giuridico-economica del candidato. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 della citata legge al quale si rinvia. Tali diritti potranno essere fatti valere dall'interessato nei confronti dell'Amministrazione regionale, titolare del trattamento.

Art. 6 - Irricevibilità della domanda, cause di esclusione e di non ammissione al concorso

1. Le domande presentate in forma e/o con modalità diverse da quella prevista dal comma 1 dell'art. 3 del presente Bando nonché al di fuori del termine previsto dal comma 1 dell'articolo 3 del presente Bando sono considerate irricevibili.
2. Costituiscono motivo di non ammissione al concorso:
 - il difetto anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 2 ad eccezione di quanto previsto al comma 4 del medesimo articolo;
 - l'omissione di una delle dichiarazioni indicate come obbligatorie di cui all'art. 3, comma 5;
 - non aver allegato alla domanda copia del documento di identità in corso di validità.
3. La mancata ammissione al concorso sarà resa nota al candidato tramite comunicazione personale all'indirizzo PEC indicato nella domanda.

Art. 7 - Prova d'esame

1. I candidati ammessi al concorso dovranno sostenere una prova scritta consistente nella soluzione di 100 quesiti a scelta multipla su argomenti di medicina clinica. Ciascuna domanda ammette una sola risposta esatta.
2. La prova ha la durata di due ore.
3. La prova si svolgerà nel giorno e nell'ora, unici su tutto il territorio nazionale, stabiliti dal Ministero della Salute. Il giorno e l'ora di svolgimento della prova saranno comunicati, almeno 30 giorni prima della prova stessa, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^a serie speciale "Concorsi ed Esami". Tale avviso sarà altresì pubblicato

nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, affisso presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione, nonché pubblicato sul sito internet www.regione.basilicata.it (sezione "Avvisi e Bandi").

4. Del luogo e dell'ora di convocazione dei candidati, sarà data comunicazione ai candidati stessi a mezzo avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, sul sito internet www.regione.basilicata.it (sezione "Avvisi e Bandi") ed affisso presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione Basilicata.
5. Per quanto riguarda la composizione della/e Commissione/i si rinvia a quanto disposto dal comma 2 dell'art. 4 del DM Salute 7 marzo 2006.
6. L'assenza dalla prova d'esame sarà considerata come rinuncia al concorso, quale sia il motivo dell'assenza, al momento in cui è dichiarata aperta la prova e pur se essa non dipenda dalla volontà dei singoli concorrenti.
7. I questionari sono inviati dal Ministero della Salute, tramite la Regione o Provincia autonoma, a ciascuna commissione, in plico sigillato; il plico deve essere aperto il giorno ed all'ora fissati dal Ministero della Salute per la prova d'esame.
8. Potranno essere stabilite modalità differenti di espletamento della prova concorsuale, rispetto ai precedenti commi del presente articolo, per cause di forza maggiore sancite da disposizioni normative e regolamentari.

Art. 8 - Svolgimento della prova

1. Le commissioni, costituite in conformità all'art. 29, comma 1, del Decreto Legislativo 17/8/1999 n. 368, si insediano nelle rispettive sedi di esame in tempo utile per gli adempimenti di cui ai successivi commi 2, 3, 4 e 5.
2. Il presidente della commissione, verifica e fa verificare agli altri commissari l'integrità del plico ministeriale contenente i questionari relativi ai quesiti oggetto della prova.
3. Ammessi i candidati nella sede d'esame, previo loro riconoscimento, il presidente alla presenza dell'intera commissione e del segretario, fatta constatare anche ai candidati l'integrità del plico, provvede, all'ora indicata dal Ministero della Salute, ad aprire il plico stesso e ad apporre sul frontespizio di ciascun questionario, il timbro fornito dalla Regione e la firma di un membro della commissione esaminatrice. I questionari sono, quindi, distribuiti ai candidati.
4. Ai fini dell'espletamento della prova a ciascun candidato vengono consegnati: un modulo anagrafico da compilare a cura del candidato, un modulo su cui riportare le risposte alle domande (i due moduli sono un unico foglio diviso da linea tratteggiata per facilitarne la separazione che dovrà essere effettuata solo al termine del tempo a disposizione), il questionario con le domande oggetto della prova di esame progressivamente numerate, le istruzioni per lo svolgimento della prova e due buste di cui una piccola e una grande.
5. Il termine di due ore per l'espletamento della prova decorre dal momento in cui, dopo aver completato la distribuzione dei questionari e del materiale per lo svolgimento della prova d'esame, il presidente completa la lettura delle istruzioni generali.
6. La prova deve essere svolta secondo le istruzioni consegnate unitamente al questionario.

7. Durante la prova, e fino alla consegna dell'elaborato, il candidato non può uscire dai locali assegnati, che devono essere efficacemente vigilati. Il presidente adotta le misure più idonee per assicurare la vigilanza nel caso che il locale d'esame non sia unico.
8. I candidati non possono portare con sé appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie nonché apparecchi informatici e telefonini cellulari o altri mezzi di trasmissione a distanza di qualsiasi tipo e natura.
9. Durante la prova scritta non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente, per iscritto o con altri mezzi ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice.
10. Al termine della prova il candidato deve: inserire il modulo anagrafico debitamente compilato ed il questionario nella busta piccola, chiuderla ed incollarla; inserire la suddetta busta chiusa unitamente al modulo delle risposte nella busta più grande, chiuderla ed incollarla. I membri della commissione d'esame provvedono al ritiro della busta. In caso di mancato rispetto delle presenti disposizioni, la Commissione, nel corso della correzione degli elaborati, procede all'annullamento della prova.
11. È vietato al candidato porre sul modulo delle risposte o sulle buste qualunque contrassegno che renda possibile il riconoscimento del candidato pena l'annullamento della prova.
12. Il candidato, che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti è escluso dalla prova.
13. La commissione cura l'osservanza delle presenti disposizioni ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, durante lo svolgimento della prova, almeno due commissari ed il segretario devono essere sempre presenti nella sala degli esami.
14. Al termine della prova la commissione raccoglie le buste contenenti gli elaborati in uno o più plichi, che, debitamente sigillati, vengono firmati dai membri della commissione presenti e dal segretario.
15. Potranno essere stabilite modalità differenti di svolgimento della prova concorsuale, rispetto ai precedenti commi del presente articolo, per cause di forza maggiore sancite da disposizioni normative e regolamentari.

Art. 9 - Adempimenti della commissione e correzione degli elaborati

1. Al termine della prova la commissione raccoglie le buste contenenti gli elaborati in uno o più plichi, che, debitamente sigillati, vengono firmati dai membri della commissione presenti e dal segretario.
2. I plichi, tenuti in custodia dal segretario della commissione, sono aperti alla presenza della commissione stessa in seduta plenaria al momento di procedere alla valutazione della prova. La commissione, al completo, dopo aver verificato l'integrità del plico contenente le buste relative agli elaborati, procede alla sua apertura; il presidente appone su ciascuna busta esterna, man mano che si procede alla sua apertura, un numero progressivo che viene ripetuto sul modulo delle risposte e sulla busta chiusa contenente il modulo anagrafico ed il questionario. Tale numero è riprodotto su apposito elenco destinato alla registrazione del punteggio di ciascun elaborato. La commissione confronta le risposte di ciascun elaborato con la corrispondente griglia di risposte esatte e assegna il relativo punteggio.

3. Al termine della valutazione di tutti gli elaborati, la commissione procede all'apertura delle buste contenenti il modulo anagrafico dei candidati e tramite il numero progressivo su di esse apposto procede all'identificazione del candidato autore di ogni singolo elaborato.
4. Delle operazioni del concorso e delle decisioni prese dalla commissione giudicatrice si deve redigere verbale che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario. Ogni commissario ha diritto a far inserire a verbale, controfirmandole, tutte le osservazioni su presunte irregolarità nello svolgimento dell'esame, ma non può rifiutarsi di firmare il verbale.
5. Per la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni e al personale addetto alla sorveglianza si applicano le disposizioni previste dalla normativa regionale.

Art. 10 - Punteggi

1. I punti a disposizione della commissione sono 100.
2. Ai fini della valutazione della prova a ciascuna risposta esatta è assegnato il punteggio di un punto. Nessun punteggio è attribuito alle risposte errate, alle mancate risposte o alle risposte multiple.
3. Se la scheda delle risposte viene consegnata senza aver annerito alcuna casella, la prova non è valutabile e, pertanto, il candidato sarà escluso dalla graduatoria.

Art. 11 - Graduatoria

1. La commissione, in base al punteggio conseguito nella prova d'esame, procede alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito e la trasmette, unitamente a tutti gli atti concorsuali, alla Regione Basilicata.
2. La commissione deve completare i suoi lavori entro il termine perentorio di sette giorni dalla data dell'esame. Decorso detto termine, la commissione decade e si provvede alla sostituzione di tutti i membri della commissione stessa escluso il segretario. I componenti decaduti non hanno diritto ad alcun compenso.
3. La Regione Basilicata, riscontrata la regolarità degli atti, approva la graduatoria di merito definitiva entro e non oltre il ventesimo giorno dall'acquisizione del verbale relativo allo svolgimento della prova d'esame.
4. Nel caso siano costituite più commissioni d'esame la Regione, dopo l'approvazione delle singole graduatorie di merito formulate da ciascuna commissione d'esame, provvede, in base al punteggio conseguito da ciascun candidato, alla formulazione della graduatoria a livello regionale entro e non oltre il ventesimo giorno dall'acquisizione dei verbali relativi agli esami di tutte le commissioni.
5. In caso di parità di punteggio, ha diritto di preferenza chi ha minore età e in caso di ulteriore parità si considera il voto di laurea più alto.
6. Dell'inserimento in graduatoria viene data comunicazione agli interessati da parte della Regione Basilicata a mezzo di pubblicazione della graduatoria stessa nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sua affissione presso gli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Regione Basilicata.

7. La Regione Basilicata procede, su istanza degli interessati, presentata entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, alla correzione di eventuali errori materiali ed alla conseguente modifica della graduatoria stessa, dandone comunicazione mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
8. Gli interessati, ai sensi della L. n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere l'accesso agli atti del concorso entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui al comma 3 sul BUR della Regione Basilicata.
9. L'attribuzione dei posti è disposta in conformità alle risultanze della graduatoria e nei limiti del numero dei posti prefissato all'articolo 1 del presente Bando.

Art. 12 - Ammissione al corso

1. Ai candidati utilmente collocati nella graduatoria regionale, nel limite dei posti fissati dall'articolo 1, verrà data comunicazione scritta, inoltrata individualmente a mezzo PEC, dell'ammissione al corso e della data di inizio del corso di formazione.
2. Entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto precedente, il candidato dovrà far pervenire, a mezzo PEC, alla Regione Basilicata comunicazione di accettazione o rifiuto all'utile inserimento al Corso. **In caso di mancata comunicazione entro il termine suddetto il candidato si considera decaduto.**
3. I candidati utilmente collocati nella graduatoria, ma non ancora in possesso dei requisiti dell'abilitazione all'esercizio professionale in Italia e dell'iscrizione ad un albo professionale dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana alla data di scadenza del presente Bando, **sono ammessi a frequentare il corso solo se, prima dell'inizio ufficiale del corso, forniranno dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000:**
 - a) di essere in possesso, **alla data di avvio ufficiale del corso di formazione**, dell'abilitazione all'esercizio professionale in Italia, indicando l'Università presso cui è stata conseguita, il giorno, il mese e l'anno di conseguimento, ovvero la sessione di espletamento dell'esame;
 - b) di essere iscritti, **alla data di avvio ufficiale del corso di formazione**, ad un albo professionale dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana, indicando la provincia e il numero di iscrizione.

In mancanza anche di una sola delle dichiarazioni di cui sopra, i candidati interessati non saranno ammessi a frequentare il corso.
4. Essendo il requisito dell'iscrizione all'Albo professionale richiesto per tutta la durata del corso, all'atto dell'accettazione dell'iscrizione al corso, gli interessati dovranno, altresì, impegnarsi espressamente a comunicare alla Regione Basilicata eventuali sospensioni/cancellazioni/radiazioni dall'albo professionale sopravvenute sino alla conclusione del corso.
5. I candidati utilmente collocati nella graduatoria iscritti a scuole di specializzazione in medicina e chirurgia o a dottorati di ricerca sono ammessi a frequentare il corso subordinatamente alla dichiarazione con la quale l'interessato:
 - esplicita la volontà di intraprendere il Corso triennale previsto per la Formazione Specifica in Medicina Generale, che comporta impegno a tempo pieno;

- rinuncia al percorso formativo specialistico o al dottorato già intrapreso, o ad eventuali attività incompatibili con la frequenza del corso.

In mancanza delle dichiarazioni di cui sopra, i candidati interessati non saranno ammessi a frequentare il corso.

Art. 13 - Utilizzazione della graduatoria

1. La graduatoria di merito dei candidati può essere utilizzata per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi fino al termine massimo di 60 (sessanta) giorni dall'inizio del corso di formazione.
2. Lo scorrimento della graduatoria viene effettuato con le modalità indicate ai commi 1, 2 e 3 del precedente articolo 12.
3. Entro tale limite la Regione Basilicata provvederà mediante comunicazione personale a convocare i candidati utilmente collocati in graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa, in relazione ai posti che si siano resi vacanti e da assegnare e si riserva la facoltà di adottare altre modalità utili a consentire la più rapida convocazione dei candidati.

Art. 14 - Trasferimenti ad altra Regione

1. In presenza di sopravvenute esigenze personali, è previsto il trasferimento del medico in formazione tra Regioni o tra Regione e Provincia Autonoma solo qualora:
 - a) nella sede accettante non siano stati utilizzati tutti i posti messi a disposizione o successivamente resisi vacanti per lo stesso triennio di corso;
 - b) sia stato acquisito il parere favorevole sia della Regione o Provincia Autonoma di provenienza che di quella di destinazione;
 - c) il medico in formazione, a giudizio della Regione accettante, possa effettuare agevolmente il completamento dei periodi di corso non ancora effettuati.

Art. 15 - Borse di studio

1. Al medico ammesso al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale è corrisposta una borsa di studio prevista dal Ministero della Salute ai sensi della normativa vigente.
2. La corresponsione della borsa di studio, in ratei mensili da corrispondere almeno ogni due mesi, è strettamente correlata all'effettivo svolgimento del periodo di formazione.

Art. 16 - Assicurazione

I medici frequentanti il corso di formazione debbono essere coperti da adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività di formazione, con oneri a proprio carico, secondo le condizioni generali indicate dalla Regione Basilicata.

Art. 17 - Disciplina del corso - rinvio

1. Il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale 2025-2028 inizierà presumibilmente entro il mese di dicembre 2025, ha durata di tre anni (36 mesi effettivi per ogni medico in

formazione) e comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno, con obbligo della frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche.

2. Il corso si articola in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche da svolgersi in strutture del Servizio Sanitario Nazionale e/o nell'ambito di uno studio di medicina generale individuati dalla Regione. La formazione prevede un totale di 4.800 ore, di cui 2/3 rivolti all'attività formativa di natura pratica, e comporta la partecipazione personale del medico discendente alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, all'attività professionale e l'assunzione delle responsabilità connesse all'attività svolta.
3. La frequenza del corso non comporta l'instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale né con il Servizio Sanitario Nazionale né con i medici tutori.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si fa rinvio alla disciplina contenuta nel D. Lgs. 17/08/1999 n. 368, nel Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006, e successive loro modificazioni.

Art. 18 - Incompatibilità, Attività lavorative e frequenza del corso

1. Ai medici ammessi a frequentare il corso a seguito del superamento del concorso, sono applicate le incompatibilità ordinarie previste dall'art. 11 del D.M. Salute del 07/03/2006, nonché le ulteriori ipotesi di incompatibilità previste dalla normativa di settore; sono fatte salve le eccezioni di cui all'art. 19 comma 11 della L. 448/2001 e di altra normativa vigente. La violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità è causa di espulsione dal corso.
2. Il medico in formazione è comunque tenuto a garantire la regolare frequenza a tempo pieno delle attività formative del corso, sia teoriche che pratiche. La formazione a tempo pieno implica che il medico in formazione dedichi a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l'intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno.
3. Ai sensi del D.M. Salute del 07/03/2006, prima dell'inizio del corso gli interessati dovranno produrre dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi del DPR n. 445/2000, e successive modificazioni, attestanti la non sussistenza di cause di incompatibilità, ovvero dichiarazioni di rinuncia ai suddetti rapporti incompatibili, pena la non ammissione alla frequenza del corso

Art. 19 - Procedimento

1. Il termine entro il quale dovrà concludersi la procedura selettiva con l'adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria finale è il 31 dicembre 2025.
2. Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Luciano Scavone, recapiti: luciano.scavone1@regione.basilicata.it - tel. 0971/669098.